



# COMUNE DI MAGGIORA

PROVINCIA DI NOVARA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020.**

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di maggio alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BALZANO ROBERTO - Sindaco	Sì
2. VALLANA SERGIO - Vice Sindaco	Sì
3. TOFFOLI ELISA - Consigliere	Sì
4. CONTI SARA - Consigliere	Sì
5. CONTI GIANCARLO - Consigliere	Sì
6. CARAI CINZIA - Consigliere	Sì
7. ZUCCHET DARIO - Consigliere	Sì
8. SAVASTANO MARIA ADELE - Consigliere	Sì
9. POGGIA EMANUELE - Consigliere	Sì
10. CAROLO MAURIZIO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor REGIS MILANO DOTT. MICHELE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BALZANO ROBERTO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco fa notare che le agevolazioni previste per il corrente anno potrebbero essere compensate da minori costi del servizio rifiuti;

quindi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- **VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;
- **CONSIDERATO** che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
- **VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2022) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;
- **VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*";
- **VISTO**, in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;
- **VISTA** la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";
- **CONSIDERATO** che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- **DATO ATTO** che gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- **VERIFICATO** che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;
- **EVIDENZIATO**, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;
- **ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

- **CONSIDERATO** che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- **RILEVATO** che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, é possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;
- **VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;
- **ATTESO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- **CONSIDERATO** che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
- **DATO ATTO** che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta, peraltro, ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;
- **PRESO ATTO**, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;
- **CONSIDERATO** che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;
- **VISTO** l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;
- **CONSIDERATO**, in particolare, che l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 giugno il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013;
- **PRESO ATTO** che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della Legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno

2020 mentre l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

- **RITENUTO**, quindi, opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre, anche in considerazione del fatto che, ad oggi, il gestore del servizio non ha fornito le informazioni necessarie alla redazione del PEF secondo le nuove disposizioni ARERA;
- **RILEVATO** che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono le Tariffe 2019 riportate nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, calcolate utilizzando i coefficienti minimi di cui al DPR 158/99;
- **VISTA** la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *"La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19"*;
- **CONSIDERATO** che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;
- **ATTESO** che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;
- **RITENUTO** opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti considerando che le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario sono correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;
- **INDIVIDUATE** le utenze non domestiche meritevoli di aiuto e ritenuto applicare le agevolazioni come dal prospetto seguente:
  - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista- ristoranti, trattorie, bar, pasticcerie, pizza al taglio: **riduzione della parte variabile del 25%**
  - Uffici, agenzie, studi professionali, attività artigianali tipo falegname, idraulico, fabbro, elettricista, autofficine, attività industriali: **riduzione della parte variabile del 20%**
- **RILEVATO** che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 3.800,00;
- **CONSIDERATO** che tale minor gettito sarà finanziato mediante la riduzione di spese correnti consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio, rinviando, comunque, alla elaborazione del PEF per l'inserimento di un eventuale maggiore costo da conguagliare nei tre anni successivi;

- **PRESO ATTO** delle rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale, pari a n. 3, con scadenza al 16.10, 16.11 e 16.12.2020;
- **PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;
- **VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- **RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;
- **VISTO** il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 19.12.2019;
- **VISTO** il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 23.01.2020 con cui è stato confermato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	n. 10
VOTANTI	n. 10
ASTENUTI	n. 0
VOTI A FAVORE	n. 10
CONTRARI	n. 0

## **DELIBERA**

1. Tutto quanto esposto in premessa é parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare l'allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della medesima.
3. Di confermare per l'anno 2020 per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI applicate nell'anno 2019.
4. Di dare atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31.12.2020 e l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
5. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa.
6. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del medesimo Ministero.

inoltre,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	n. 10
VOTANTI	n. 10
ASTENUTI	n. 0
VOTI A FAVORE	n. 10
VOTI CONTRARI	n. 0

stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020.**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**  
(art. 49, comma 1, D. L.vo 267/2000)

Visto con parere favorevole.

li, 28/05/2020

---

Il Responsabile del servizio  
F.to Franzini dott.ssa Annalisa

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(art. 49, comma 1, D. L.vo 267/2000)

Visto con parere favorevole.

li, 28/05/2020

---

Il Responsabile del servizio di ragioneria  
F.to Franzini dott.ssa Annalisa

---

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
F.to : BALZANO ROBERTO

**Il Segretario Comunale**  
F.to : REGIS MILANO DOTT. MICHELE

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N \_\_\_\_\_ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 04/06/2020 al 19/06/2020 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Maggiora, lì 04/06/2020

Il Segretario Comunale  
F.to REGIS MILANO DOTT. MICHELE

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Maggiora, lì 04/06/2020

Il Segretario Comunale  
REGIS MILANO DOTT. MICHELE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,04/06/2020

Il Segretario Comunale  
REGIS MILANO DOTT. MICHELE